

Tavagnacco, 15 giugno 2026

Oggetto: Nuovo regolamento INPS sulla dilazione dei debiti contributivi

Circolare numero 015/2026

In breve

Con la Circolare 60/2026, l'INPS ha illustrato il nuovo "Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge", adottato in attuazione della Legge 203/2024 e del Decreto Interministeriale 24 ottobre 2025.

Il nuovo Regolamento, che sostituisce interamente la precedente disciplina delle dilazioni INPS risalente al 2012, introduce importanti novità che ampliano significativamente le possibilità di gestione delle esposizioni debitorie verso l'INPS. La principale innovazione consiste nell'aumento del numero massimo di rate concedibili, che passa dalle precedenti 24 fino a 36 o 60 rate, a seconda dell'importo del debito.

Le nuove regole si applicano alle domande di dilazione presentate dal 21/05/2026 (data di pubblicazione della Circolare)

Approfondimento

Debiti dilazionabili e numero massimo di rate

La dilazione riguarda i debiti per contributi e relativi accessori di legge (sanzioni civili e interessi) i quali, alla data della domanda, non siano stati ancora affidati all'Agente della Riscossione e per i quali non sia stato formato l'avviso di addebito (cd. debiti in fase amministrativa).

Il numero massimo di rate concedibili, che in precedenza era pari a 24, dipende ora dall'importo del debito; in particolare:

- fino a 500.000 euro: massimo 36 rate mensili;
- da 500.001 euro: massimo 60 rate mensili.

Unica condizione richiesta per l'accesso alla dilazione è che il contribuente dichiari che la propria difficoltà economico-finanziaria ha carattere temporaneo.

La seconda dilazione

Viene introdotta la possibilità, per il contribuente che ha già in corso una dilazione, di accedere a un secondo piano per regolarizzare ulteriori debiti emersi successivamente o la contribuzione corrente maturata dopo la prima domanda.

Per la seconda dilazione valgono i limiti di importo e di rate previste per la prima dilazione.

La seconda dilazione è ammessa solo se nei 6 mesi precedenti non siano stati adottati provvedimenti di revoca di altre dilazioni del medesimo contribuente.

Dott. Riccardo Canu Dott.ssa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati

Via M.Buonarroti 41 – Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD) T. 0432 502540
info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio

Inoltre, in presenza di 2 dilazioni già attive, per presentare una nuova istanza è necessario estinguere anticipatamente una delle dilazioni in corso.

Presentazione della domanda – termini per l'istruttoria e il pagamento della prima rata

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, in forma unica e comprensiva di tutta l'esposizione debitoria verso le Gestioni INPS (con l'eccezione dei debiti per lavoro domestico, dilazionabili separatamente).

L'INPS è tenuto a riscontrare l'istanza entro 10 giorni di calendario dalla sua presentazione.

In caso di accoglimento, il contribuente ha 10 giorni di calendario, decorrenti dall'emissione del piano di ammortamento, per il pagamento della prima rata, a pena di annullamento del piano.

Per l'accoglimento dell'istanza è necessario che il contribuente sia in regola con la contribuzione corrente; eventuali versamenti omessi con scadenza compresa tra la domanda di dilazione e il pagamento della prima rata devono essere regolarizzati in unica soluzione, oppure tramite una seconda dilazione, a pena di mancato perfezionamento del piano.

Il pagamento della prima rata entro il termine indicato costituisce accettazione del piano di ammortamento (comportamento concludente). Solo in presenza del pagamento della prima rata entro il termine assegnato si determina l'attivazione della dilazione e, da tale momento, è possibile per l'Istituto attestare la regolarità contributiva del contribuente.

Resta confermato che il mancato o parziale pagamento della prima rata comporta l'annullamento della dilazione e l'affidamento del credito INPS oggetto dell'istanza all'Agente della Riscossione.

Modalità di pagamento delle rate successive

Innovando rispetto alla precedente disciplina, il Regolamento prevede che le rate successive alla prima scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo alla scadenza della prima rata.

Come già previsto, non è ammesso il pagamento delle rate mediante compensazione in F24.

Revoca della dilazione

La dilazione può essere revocata dall'INPS nei seguenti casi:

- mancato pagamento, totale o parziale, di 3 rate anche non consecutive;
- mancato versamento della contribuzione corrente, salvo regolarizzazione mediante una seconda dilazione - ove consentita;
- quando siano decorsi 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata accordata e risulti omesso o parzialmente pagato un numero di rate inferiore a 3.

La revoca comporta l'affidamento del debito residuo all'Agente della Riscossione per il recupero coattivo.

Crisi d'impresa e procedure concorsuali

L'accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina la decadenza dalle dilazioni in corso, i cui crediti residui rientrano nella procedura. È comunque possibile ottenere una

Dott. Riccardo Canu Dott.ssa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

nuova dilazione per i debiti maturati dopo l'omologazione di accordi di ristrutturazione, piani omologati o concordati preventivi con continuità aziendale, oppure durante la prosecuzione dell'attività in caso di amministrazione straordinaria o liquidazione giudiziale/coatta amministrativa.

Dilazioni in corso: rideterminazione del numero di rate

I contribuenti che hanno chiesto e ottenuto una dilazione dal 12 gennaio 2025 che sia ancora attiva alla data di pubblicazione della circolare (21 maggio 2026) possono chiedere la rideterminazione del numero di rate secondo le nuove regole, a condizione di essere in regola con i pagamenti del piano in corso e della contribuzione corrente.

La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione della Circolare, vale a dire entro il 20 giugno 2026.

Si invitano le aziende che hanno in corso dilazioni accordate dopo il 12 gennaio 2025 e che intendono beneficiare di un numero maggiore di rate, a contattare lo Studio per valutare la presentazione dell'istanza di rideterminazione.